



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2007 (12.06)
(OR. EN)**

10337/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0074 (CNS)**

**AVIATION 102
RELEX 413
RHJ 5**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

n. prop. Com: 9134/07 AVIATON 79 RELEX 291 RHJ 3

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
- Adozione

1. Il progetto di accordo citato in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. Il testo della suddetta proposta di decisione è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" e lo stesso testo, adattato alla luce di tale esame, è stato ora messo a punto dai giuristi-linguisti ¹.
3. MT e UK hanno emesso una riserva d'esame parlamentare.

¹ 9873/07 AVIATION 97 RELEX 379 RHJ 4

4. Il COREPER potrebbe ora invitare il Consiglio a:

- adottare il progetto relativo alla decisione in oggetto, in modo da consentire la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo;
- prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione che figura nell'allegato della presente nota.

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda gli accordi con il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Essa non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri.
